TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA GESTORE DELLA CRISI

in ordine al ricorso presentato del signor

LIBERATI PIETRO

Proc. n. 13 del Registro degli affari (art. 9 DM 202/2014), OCC del Veneziano

Professionista Gestore della Crisi: dott.ssa Patrizia Zaniol

PIANO DEL CONSUMATORE

Sommario

Premessa 3

1. I dati Anagrafici del Sovraindebitato 5

2. Accertamenti eseguiti 5

3. Rappresentazione del Piano 7

3.1 Esposizione della situazione del Debitore 7

3.2 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni 9

3.3 Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori 14

3.4 Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni 14

3.5 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni 14

3.6 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte 15

4. Sintesi del Piano del Consumatore 18

4.1 La proposta 18

4.2 La proposta irrevocabile di acquisto 19

4.3 Ipotesi pagamenti a favore dei creditori 20

5. Attestazione 22

5.1 L'attestazione sulla fattibilità del Piano e sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati 22

5.2 Attestazione ex art. 7 Legge 3/2012 22

5.3 Giudizio di meritevolezza e capienza della proposta 23

Conclusioni 26

Premessa

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Zaniol, con studio in Noale (VE), Piazza XX Settembre n. 3 B, iscritta:

- all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 275;

-al Registro dei Revisori Legali al n. 65937, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 13.6.1995 (integrazione del Registro dei Revisori Contabili formato con D.M. 12.4.1995), pubblicato sulla G. U.– IV Serie Speciale – n. 46 bis del 16.6.1995;

-all'elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento consultabile nell'apposita area del sito del Ministero di Giustizia al progr. N. 403;

è stata nominata quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Liberati Pietro (d'ora in poi anche "Debitore), nato a Napoli l'1.11.1975, residente in Meolo (VE), Via Ca' Tron n. 354, int. A, codice fiscale: LBR PTR 75S01 F839 L, che risulta qualificabile quale consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge fallimentare;

-di non essere legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

-di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 cod.civ., ovverosia di non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.);

-non è parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;

-non è legata al debitore da un rapporto di lavoro o di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

-non ha, nemmeno per il tramite dei soggetti con i quali è associato professionalmente, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/2012, e cioè il Debitore:

a)risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dal comma 2, lett. a), dell'art. 6 legge 3/2012;

b)ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

c)non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle qui in esame;

d)non ha fatto, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge 3/2012;

e)non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 9, legge 3/2012, una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulata dal debitore, il cui obiettivo è quello di:

    a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

    b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore;

    c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;

    d. indicare l'eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;

    e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dell'unico bene immobile in comproprietà con il coniuge, sig.ra Basile Valeria, destinato a civile abitazione, ubicato in Marcon (VE), peraltro già oggetto di procedura esecutiva individuale.

2.Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, ai sensi dell'art. 15, comma 6, legge 3/2012.

3.Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano, di cui all'art. 9, comma 2, legge3/2012.

La proposta di piano, come formulata dal Debitore, è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, legge 3/2012 e, in particolare di:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi negli ultimi 5 anni;
- certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune di Meolo;
- copia contratto di mutuo;
- copia busta paga del mese di dicembre 2018;
- crif del 10.01.2019;
- centrale dei rischi presso la Banca d'Italia al mese di novembre 2018;
- estratti Ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione del 24.01.2019;
- autocertificazione spese famigliari;
- copia bolletta utenza gas ed energia elettrica per uso domestico.

1. I dati Anagrafici del Sovraindebitato

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovra-indebitato.

descrizione	dati del debitore
Titolo personale	Sig.
Cognome	Liberati
Nome	Pietro
Codice fiscale	LBR PTR 75S01 F839L
Comune di nascita	Napoli
Data di nascita	1 novembre 1975
Comune di residenza	Meolo (VE)
Indirizzo di residenza	Via Ca' Ton n. 354 int. A
Stato civile	coniugato
Regime patrimoniale	comunione legale dei beni
Situazione occupazionale	dipendente a tempo indeterminato

2. Accertamenti eseguiti

La scrivente ha provveduto ad eseguire degli accertamenti e dei controlli, sia con la circolarizzazione dei creditori, sia presso le banche dati pubbliche, nonché con l'acquisizione delle informazioni direttamente del debitore, o per il tramite del suo consulente dott. Pierluigi Bedin, avente studio in Via Trezzo, 34 30174 Venezia Mestre.

Vengono di seguito riepilogati gli accertamenti effettuati.

Attivo

a) Immobili

Sono state eseguite delle visure catastali, anche storiche, a livello nazionale, per verificare l'esistenza di altri immobili, oltre a quello di residenza, ovvero l'eventuale cessione nei cinque anni antecedenti.

È stata inoltre acquisita la perizia di stima redatta dall' Arch. Alberto Miggiani, completa dei relativi allegati, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare pendente (n. 524/2016 — Tribunale di Venezia).

b) Beni mobili

Sono state fatte le visure presso il Pubblico Registro Automobilistico per la verifica di eventuali automezzi intestati al debitore.

Il debitore è proprietario del ciclomotore targato PC330103, immatricolato il 23.4.2002 e dell'autoveicolo CP562NA, immatricolato l'11.08.2004, quest'ultimo in comproprietà con il coniuge Basile Valeria. Trattasi di beni vetusti, privi di valore commerciale, ma al momento funzionanti e utilizzati dalla famiglia per la vita di tutti i giorni.

c) Crediti

Da quanto appreso dal debitore, **non vi sono crediti vantati dallo stesso nei confronti di terzi.**

d) Estratti conto bancari/postali

È stata acquisita copia degli estratti conto bancari per controllare le movimentazioni e la giacenza: non si rilevano disponibilità in conto.

e) Visure CC.I.AA.

Sono state eseguite le visure presso la Camera di Commercio, per la verifica dell'eventuale titolarità di cariche sociali e di quote societarie: il debitore non risulta ricoprire alcuna carica sociale o intestatario di alcuna quota.

Passivo

a) Circolarizzazione

In seguito all'acquisizione dell'elenco dei creditori sono state inviate delle specifiche richieste per la precisazione dei crediti vantati.

b) Debiti fiscali

È stato acquisito il certificato carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, nonché l'estratto di ruolo presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla data del 24.1.2019.

c) Centrale Rischi della Banca d'Italia

Attraverso i dati riportati nella Centrale Rischi tenuta presso la Banca d'Italia, sono state verificate le posizioni debitorie nei confronti degli Istituti di credito, meglio esposte in seguito.

d) CRIF

Attraverso l'analisi delle posizioni presso la Centrale dei Rischi Finanziari (CRIF), sono state verificate anche altre posizioni debitorie oltre a quelle già identificate attraverso la Centrale Ri-

schi, come in seguito delineate.

e) **Esecuzioni mobiliari e immobiliari**

Sono stati eseguiti gli accessi presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, nonché presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, al fine di acquisire le necessarie informazioni in merito ad azioni esecutive pendenti.

È emerso che, oltre alla citata esecuzione immobiliare pendente (n. 524/2016), non vi sono altre esecuzioni in atto.

Altri accertamenti effettuati

a) Casellario giudiziale e Carichi Pendenti

Dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti prodotti unitamente al ricorso, non risulta alcun tipo di annotazione.

b) Visure protesti

Non risultano protesti elevati a carico del debitore sig. Liberati Pietro.

3. Rappresentazione del Piano

3.1 Esposizione della situazione del Debitore

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano del consumatore, la verifica della documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni reperite in sede delle consultazioni con il Debitore ed il suo consulente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento di Liberati Pietro.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Il sig. Liberati è coniugato con la sig.ra Basile Valeria, in regime patrimoniale di comunione legale.

In danno del ricorrente, presso il Tribunale di Venezia, pende la procedura esecutiva immobiliare n. 524/2016, promossa da Intesa Sanpaolo spa. Il titolo del creditore procedente è rappresentato da ipoteca volontaria, iscritta sull'immobile di proprietà, al 50 per cento con il coniuge, sito in Meolo (VE), Via Ca' Tron n. 34, così catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Meolo (VE), foglio 17:

-particella 157, sub. 5, piano 1, cat. A/3, classe 3, cons. vani 6,5, superficie catastale mq. 176, esclusa area scoperta 145, rendita euro/mq. 288,70.

L'importo dovuto al creditore procedente per la quota relativa al Sig. Liberati è pari ad euro 30.201,94

(evidenziante il debito scaduto alla data del 24.6.2016), come da atto di intervento *ex* artt. 499 e ss. e 566 e ss. cpc. A detto importo vanno aggiunti il capitale residuo e i relativi accessori, sempre in quota parte, che saranno indicati dal creditore in sede di precisazione del credito.

Naturalmente l'esposizione della situazione debitoria del sig. Liberati verso Banca Intesa Sanpaolo viene determinata nella misura del 50 per cento rispetto al debito complessivo, considerato che anche la sig.ra Basile, codebitrice, sta predisponendo il proprio progetto di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 ter, legge 3/2012.

In ogni caso, ai predetti debiti occorre assommare gli ulteriori costi della procedura esecutiva immobiliare, ovviamente ripartiti al 50 per cento per la motivazione citata. Essi vanno individuati nel compenso del professionista delegato, dott.ssa Giovanna Marin, che comprende anche l'attività di custodia, di spese di pubblicità, di spese di perizia, di compensi legali, somme liquidabili a seguito di intervenuta estinzione della procedura, ammontante a circa 12.000,00 pro quota (comprensivo di Iva e cpa).

Tutte le predette spese sono da riconoscere in prededuzione e dunque, al pari del credito ipotecario innanzi indicato, devono venire necessariamente soddisfatte nel presente piano entro dodici mesi, in ossequio a quanto statuito dall'art. 8, comma 4, legge 3/2012.

Nello stesso grado si collocano:

- il compenso della scrivente, in qualità di Gestore della Crisi, che a norma dell'art. 15, comma 9, legge 3/2012, é determinato secondo il regolamento previsto dall'OCC del Veneziano, sottoscritto per accettazione dal debitore, sulla base del decreto ministeriale n. 202/2014, con una riduzione del 27,55%, prevista dall'art. 16, comma 4, del medesimo decreto, pari ad euro 8.017,50 (incluso Iva, cpa e spese generali come per legge- **all. 1**);

-il compenso al Liquidatore Giudiziale, calcolato anch'esso sulla base di quanto detto per il Gestore della Crisi, pari ad euro 7.309,99 (incluso Iva, cpa e spese generali come per legge- **all.1**);

-il compenso al dott. Pierluigi Bedin, per il tramite della GF Associati srl di Montebelluna, che ha assistito nella fase preliminare e nella redazione del ricorso, il sig. Liberati, per euro 6.100 (inclusa Iva- **all. 2**).

Il primo esperimento di vendita è andato deserto. Il secondo, invece, del 15 febbraio 2019, ha visto l'aggiudicazione dell'intero compendio al prezzo di euro 93.000, quindi, di euro 13.000 superiore al prezzo base (80.002), nonostante la vetustà dell'immobile e la sua allocazione (zona periferica di Meolo).

Questa situazione rappresenta un vantaggio per il presente piano, in quanto esso può dirsi fondato su elementi certi e non aleatori. Peraltro, il sig. Liberati, con la presentazione del presente piano intende dimostrare la massima disponibilità, nonostante la sua posizione alquanto disagiata, nel mettere a disposizione sostanzialmente il suo unico bene, interrompendo sì la procedura esecutiva, ma beneficiando della medesima per liquidarlo attraverso la già avviata procedura competitiva, economizzando, quindi, sui costi necessari per la redazione di un'ulteriore perizia tecnica.

3.2 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

"Secondo il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. a, legge 3/2012 per sovraindebitamento si intende: "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*".

A seguito di quanto detto, si può comprendere come l'esposizione debitoria del sig. Liberati può dirsi trarre origine dall'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale. Egli ha acquistato con il coniuge la casa di prima abitazione quando la situazione della famiglia si era economicamente stabilizzata e da poco avevano avuto la prima figlia. Le prospettive reddituali erano buone e facevano intendere che la famiglia, pur essendo lontana dagli affetti residenti in Campania, era in grado di provvedere al proprio mantenimento e di adempiere alle obbligazioni contratte.

Il reddito mensile netto relativo all'anno 2006 del sig. Liberati ammontava ad euro 1.452 per 13 mensilità, quello del coniuge di 518, sempre per 13 mensilità. Si può dire, quindi, che la capacità restitutoria della rata di mutuo, di iniziali euro 800,00 circa, era sostenibile e di poco avrebbe differito rispetto ad un canone di locazione.

Dopo avere esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del Debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, in modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori e a seguire le informazioni relative ai finanziamenti posti in essere dal Debitore, con esplicazione, per una maggiore chiarezza, mediante un grafico sintetico.

Tipologia debito	**Importo relativo al signor Liberati**
Mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo del 20.11.2006 (oggi Penelope SPV s.r.l. in virtù della cessione del credito intervenuta nel 2018) n. 52166392 al 50% con Basile Valeria debito residuo al 30.11.2018, come da Centrale dei Rischi	98.245,00
Prestito personale Intesa Sanpaolo n. 0P03052199294 del 19.9.2008 (Finanziamento rimborsabile attraverso n. 300 rate mensili da euro 42,00 cad.)	6.512,93
Banca di Monastier e del Sile Cred. Coop. (Rapporto di conto corrente n. 10007792 cointestato con Basile Valeria al 30.11.2018), come da Centrale dei Rischi	2.072,00

Santander Consumer Bank spa Nn. 20006948 del 30.11.2016 (Finanziamento rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di quote della retribuzione di euro 282,00/mese) n. 91 rate residue al 31.3.2019	25.662,00
Intesa Sanpaolo (oggi Penelope SPV s.r.l. in virtù della cessione del credito) riferito allo scoperto di conto corrente cointestato con Basile Valeria	4.280,50
Pitagora spa n. 224298 del 25.11.2013 (Finanziamento rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di quote della retribuzione di euro 276,00/mese) n. 56 rate residue al 31.3.2019	15.732,00
Carrefour Banque già Carrefour Servizi Finanziari spa carta di credito rateale accordata il 29.12.2008 (decr. Ing. N. 495/2018 del 15.2.2018), oltre spese di giudizio ed oneri accessori di legge	8.536,48
Tasse automobilistiche dal 2008 al 2015	3.098,06
Sanzione per violazione Codice della strada Comune di Venezia (rif. anno 2012 - notifica ruolo anno 2014)	259,56
Sanzione per violazione Codice della strada Comune di Quarto d'Altino (rif. anno 2015 - notifica ruolo anno 2017)	459,08
Sanzione per violazione Codice della strada Comune di Brescia (rif. anno 2016 - notifica ruolo anno 2017)	446,08
Agenzia delle Entrate - Riscossione (cartella n. 119201500007288344)	503,18
Rai Radiotelevisione Italiana (anno 2015 e 2016)	333,84
Utenza gas Iren Mercato spa, fatt. n. 001842565099 del 4.10.18	196,34
Utenza gas Iren Mercato spa, fatt. n. 001842048982 del 4.8.2018	155,67
Utenza gas Iren Mercato spa, fatt. n. 001830024565 del 7.6.2018	1289,10
Utenza servizio idrico Piave Servizi srl, ft. 00583023 del 31.12.18	46,08
Tassa di igiene ambientale Veritas spa, ing. pag. n. 0793450018000331 del 15.1.18	132,00
TOTALE	**167.959,90**

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il debito residuo totale accertato è pari a complessivi euro 167.959,90.

Il grafico seguente fornisce una migliore situazione di insieme.

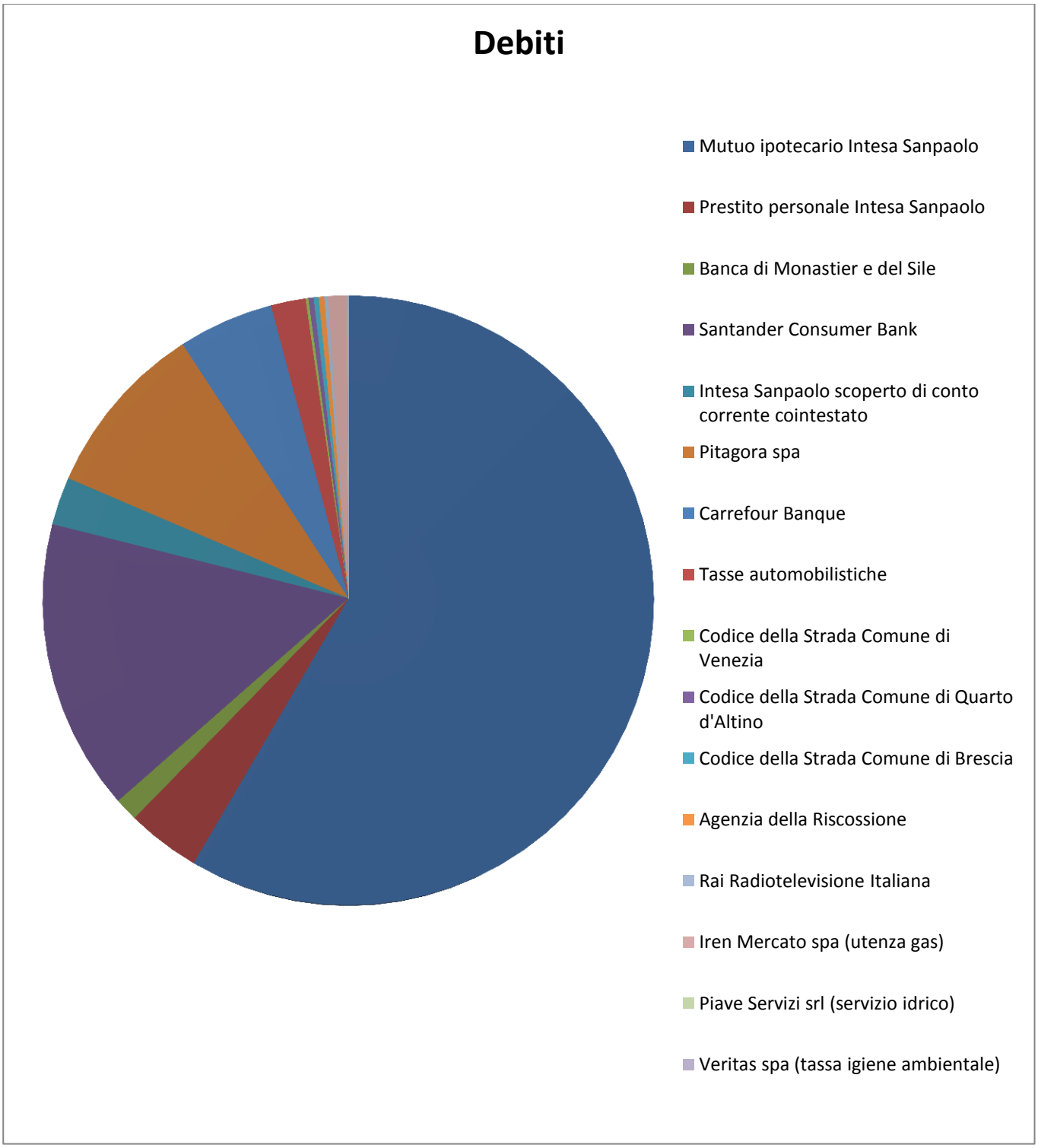
Debiti
Mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo
Prestito personale Intesa Sanpaolo
Banca di Monastier e del Sile
Santander Consumer Bank
Intesa Sanpaolo scoperto di conto corrente cointestato
Pitagora spa
Carrefour Banque
Tasse automobilistiche
Codice della Strada Comune di Venezia
Codice della Strada Comune di Quarto d'Altino
Codice della Strada Comune di Brescia
Agenzia della Riscossione
Rai Radiotelevisione Italiana
Iren Mercato spa (utenza gas)
Piave Servizi srl (servizio idrico)
Veritas spa (tassa igiene ambientale)

1.Banca Intesa Sanpaolo

Come già detto il sig. Liberati possiede, in comproprietà al 50 per cento con la moglie, l'immobile di residenza acquistato nel 2006 (**all.3**), al prezzo di complessivi euro 160.000,00. Sull'immobile è stato accesso il mutuo redatto dal Notaio Paolo Talice in Treviso del 20.11.2006 – Rep. N. 65092, Racc. 18482 (**all.4**).

Il pagamento di detto immobile è stato finanziato con il mutuo fondiario di Banca Popolare di Vicenza n. 52166392, contratto assieme al coniuge Valeria Basile, a cui si é surrogata successivamente Cassa di Risparmio di Venezia (ora Intesa Sanpaolo Spa). L'importo del debito residuo esposto nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, aggiornata a novembre 2018 (inteso per l'intera proprietà) è pari ad euro 196.490, comprensivo di interessi. Risulta, altresì, che Banca Intesa ha ceduto il proprio credito ad un soggetto abilitato a svolgere attività di cartolarizzazione (legge 130/99), tale Penelope SPV srl.

Successivamente alla messa in sofferenza, la banca ha inizialmente notificato decreto ingiuntivo a carico del debitore e del coniuge cointestatario e in seguito ha trascritto il pignoramento sull'immobile di loro proprietà.

Intesa Sanpaolo risulta, altresì, creditrice della somma di complessivi euro 8.561 per uno scoperto di conto corrente cointestato tra i coniugi, avente natura chirografaria, anch'esso ceduto a Penelope SPV srl.

Infine, Intesa Sanpaolo è creditrice per Liberati per euro 6.512,93, relativamente alla concessione del prestito personale n. 0P03052199294 del 19.9.2008, comunicato alla scrivente da Intesa Sanpaolo il 1.4.2019.

2.Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo

L'istituto vanta un credito di complessivi euro 4.144,00, come risultante dall'estratto della Centrale dei Rischi, relativo ad uno scoperto sul conto corrente n. 10007792, cointestato ai coniugi Liberati – Basile.

3. Pitagora spa

In data 25.11.2013 il sig. Liberati ha sottoscritto un prestito personale con Pitagora spa. Detto finanziamento, dell'ammontare complessivo lordo di euro 33.120 è rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di quote della retribuzione di euro 276 mensili, per la durata di 120 rate. Con il pagamento della rata del 30 aprile 2019, residuano n. 56 rate, per un ammontare di euro 15.456.

4. Santander Consumer Bank spa

In data 24.3.2016 il sig. Liberati ha sottoscritto un prestito personale con Santander Consumer Bank. Detto finanziamento, dell'ammontare complessivo lordo di euro 33.840 è rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di quote della retribuzione di euro 282 mensili, per la durata di 120 rate. Con il pagamento della rata del 30 aprile 2019, residuano n. 91 rate, per un ammontare di euro 25.662.

5. Carrefour Banque, già Carrefour Servizi Finanziari spa

Trattasi di un debito per mancata copertura nell'utilizzo di carta di credito rateale accordata il 29 dicembre 2008. Il creditore, in data 15.2.2018 ha promosso il procedimento monitorio n. 495 del Tribunale di Vene-

zia. Il debito complessivo ammonta ad euro 8.536,48, al lordo delle spese di giudizio, maggiorate degli oneri accessori in misura di legge.

6. Regione Veneto

La Regione Veneto risulta creditrice per l'importo complessivo di euro 3.098,06 per tasse automobilistiche, rimaste impagate nel periodo 2008-2015.

7. Comune di Venezia

Il Comune di Venezia risulta creditore per emessa contravvenzione per inosservanza del codice della strada nell'anno 2012. Per essa è stato emesso il ruolo nell'anno 2014 di euro 259,56.

8. Comune di Quarto d'Altino

Il Comune di Quarto d'Altino risulta creditore per emessa contravvenzione per inosservanza del codice della strada nell'anno 2015. Per essa è stato emesso il ruolo nell'anno 2017 di euro 459,08.

9.Comune di Brescia

Il Comune di Brescia risulta creditore per emessa contravvenzione per inosservanza del codice della strada nell'anno 2016. Per essa è stato emesso il ruolo nell'anno 2017, di euro 446,08.

10.AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L'Amministrazione Finanziaria vanta un credito di euro 503,18, come risulta da cartella n. 11920150007288344, relativa ad Ires per l'anno d'imposta 2011, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, *ex* D.P.R. 600/1973, art. 36 ter.

11.RAI Radiotelevisione Italiana spa

RAI Radiotelevisione Italiana risulta creditrice di euro 333,84, per il canone radiotelevisivo afferente gli anni 2015 e 2016, rimasto impagato.

12.Iren Mercato spa

Iren Mercato spa, erogatrice del servizio di gas metano, risulta creditrice di complessivi euro 1.641,11, per fatture rimaste impagate (n. 001842565099 del 4.10.2018, n. 001842048982 del 4.8.2018, n. 001830024565 del 7.6.2018).

13.Piave Servizi srl

Piave Servizi srl, erogatrice del servizio di idrico, risulta creditrice di euro 46,08, per la fatture n. 00583023 del 31.12.18 rimasta impagata.

14.Veritas spa

Veritas spa, vanta un credito di euro 132, come risultante da ingiunzione di pagamento del 15.1.2018 relativa alla bolletta impagata del 13.12.2013 di euro 113,52, a cui aggiungono oneri accessori di euro 18,48.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti ora accertati, con indicazione della rata media mensile all'epoca della contrazione del debito, fatta eccezione degli affidamenti concessi (fidi di conto corrente) da Banca Popolare di Vicenza, Banca di Monastier e del Sile e da Carrefour Banque per la concessione di carta di credito rateale:

data	tipologia del debito	creditore	rata mensile
20.11.2006	Mutuo ipotecario	Intesa Sanpaolo	413,11
19.9.2008	Prestito personale Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	42,00
25.11.2013	Prestito personale	Pitagora spa	276,00
24.03.2016	Prestito personale	Santander Consumer Bank spa	282,00
	Totale		**1.013,11**

3.3 Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti impugnati dai creditori.

3.4 Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni

Dall'analisi dei dati raccolti, riferiti agli ultimi 5 anni, presso la Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia ed il Crif, risultano assunti i debiti di cui sopra, relativi al mutuo contratto nel 2006, oltre che alle successive posizioni debitorie contratte nel periodo maggio 2008 – marzo 2016

Nel corso degli ultimi 5 anni la debitrice non ha compiuto alcun atto di disposizione del proprio patrimonio.

Si segnala, inoltre, che la visura protesti effettuata a nome del sig. Liberati ha dato esito negativo.

3.5 Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'origine dell'indebitamento verso gli Istituti di credito da parte del sig. Liberati è da ricondursi al debito da egli contratto con la moglie per l'acquisto, nel corso dell'anno 2006, dell'immobile adibito ad abitazione principale e ai successivi debiti minori contratti dal medesimo per finanziare le spese famigliari correnti.

Si precisa altresì che le obbligazioni assunte dal debitore risalgono a un periodo (anno 2006 per il mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione principale e periodo 2009/2012 per gli altri debiti) in cui la famiglia del ricorrente disponeva di un adeguato reddito per il pagamento delle rate del mutuo sottoscritto, in forza dell'attività svolta dal ricorrente e dalla moglie.

Infatti, la coppia percepiva un reddito sufficiente al sostentamento dell'intera famiglia, ma soprattutto non si prospettavano elementi di crisi che lasciassero presagire quanto poi accaduto.

In seguito, poi, la coppia accusava una forte crisi e viveva un periodo di separazione, durante il quale le spese della famiglia giocoforza aumentavano. Il debitore si vedeva costretto a trovarsi una nuova sistemazio-

ne e a provvedere al proprio mantenimento in maniera separata dalla famiglia. Come ben può essere inteso le spese, pur se per un periodo limitato (due anni) aumentavano. Da quel momento, quindi, cominciava a generarsi la sua situazione di sovra indebitamento.

3.6 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Ad oggi fortunatamente l'equilibrio familiare si è ristabilito e nel mentre (14.3.2015) è nata Emma.

Il nucleo famigliare è, quindi, coniugi liberati e tre figlie, delle quali la maggiore (Marigliano Anna nata a Napoli il 26.2.1999) è figlia della moglie.

Il sig. Liberati continua a lavorare e a provvedere, da solo, al mantenimento della propria famiglia. Purtroppo, le tre decurtazioni dello stipendio apportate dai finanziamenti verso Santander Consumer Bank spa (euro 282/mese), verso Pitagora spa (euro 276/ mese) e verso Carrefour Banque (euro 242,67/mese) incidono in maniera esagerata sulla disponibilità finanziaria mensile. Inoltre, per effetto della procedura esecutiva e della successiva aggiudicazione del bene, la famiglia si è trovata costretta a lasciare l'immobile e a trovare un nuovo alloggio. Nel frattempo la famiglia si è trasferita in un immobile in locazione, il cui canone mensile è pari ad euro 580,00 (**all. 5**). Tale spesa contribuisce negativamente sul budget familiare. Momentaneamente, la "figlia" Anna aiuta, per quanto possibile a pagarlo, in quanto da poco ha trovato un'occupazione.

Il sig. Liberati, inoltre, è proprietario con il coniuge di pochi beni mobili, di modicissimo valore, costituenti l'arredamento dell'immobile aggiudicato, il cui valore è molto esiguo. Per tali beni, dunque, non si ritiene opportuno avvalersi di un perito estimatore. A dimostrazione di ciò si forniscono le foto a disposizione del delegato (**all. 6**). Tali beni sono stati trasferiti nel nuovo alloggio per cercare di eliminare la necessità di sostenere ulteriori spese.

Il Debitore ha asserito di non vantare alcun credito nei confronti di terzi.

Secondo quanto tutto sopra detto il Debitore, considerata:

a)l'ingente esposizione debitoria maturata;

b)l'incapienza del patrimonio per far fronte al passivo;

c)la conseguente attivazione della garanzia (ipoteca) da parte di Banca Intesa, la quale ha richiesto il pagamento dell'intero importo vantato ed ha promosso la procedura esecutiva immobiliare ad oggi in corso,

non è effettivamente in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.

Per riassumere, quindi, l'esposizione debitoria complessiva del sig. Liberati si fa espresso rinvio a quanto dettagliato alla sezione della presente relazione dedicata all'analisi del passivo.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese qui come spese

necessarie a fare fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute ed a un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è fatto riferimento all'ultima pubblicazione dell'Istat sulla spesa per i consumi delle famiglie per anno 2017, la quale prevede che la spesa media mensile di una famiglia di 5 persone sia stimata in complessivi euro 3.269,40, di cui euro 685,66 per alimenti e bevande analcoliche ed euro 2.583,73 per beni e servizi non alimentari.

Va da se comprendere che la situazione del sig. Liberati è alquanto compromessa.

Infatti, lo stipendio medio mensile, decurtato delle citate trattenute del quinto, ammonta a circa euro 1.100. Rapportandolo, quindi, con alle rate dei debiti residui e alle spese medie mensili si riscontra lo stato di sovraindebitamento del sig. Liberati.

Determinazione dei costi di spesa medi mensili

Prestito Pitagora spa	€ 276,00
Prestito Santander Consumer Bank spa	€ 282,00
Prestito Carrefour Banque	€ 242,67
Sub totale a)	**€ 800,67**
Canone di affitto immobile	€ 580,00
Acquisto carburanti	€ 250,00
Acquisto generi alimentari	€ 500,00
Bollette energia elettrica e gas metano	€ 350,00
Bollette telefoniche	€ 50,00
Buoni pasto scuola figlie	€ 80,00
Sub totale b)	**€ 1.810,00**
Totale uscite mensili a)+b)	**€ 2.610,67**

Valore stimato del patrimonio del Debitore

Reddito medio mensile degli ultimi 5 anni	€ 1.956
Rapporto rate prelievo quinto dello stipendio sub a) reddito disponibile attuale	40,93%
Rapporto uscite mensili sub a)+b) reddito attuale	133,47%

Il piano prevede la revoca della procedura esecutiva promossa da Intesa Sanpaolo, nonché delle cessioni del quinto dello stipendio, attualmente in essere con Pitagora spa, Santander Consumer Bank e Carrefour Banque.

Ne conviene che le trattenute del quinto dello stipendio sopra evidenziate (cfr. lett. sub a) potranno rappresentare denaro disponibile.

Di seguito si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 5 anni che determina quanto esposto nella precedente tabella (euro 1.956).

Serie storica dati reddituali del Debitore negli ultimi 5 anni

anno	datore di lavoro Debitore	reddito netto annuo	reddito netto mensile
anno 2018	G. COLETTO srl	€ 25.070	€ 1.928
anno 2017	G. COLETTO srl	€ 27.449	€ 2.111
anno 2016	G. COLETTO srl	€ 25.533	€ 1.964
anno 2015	G. COLETTO srl	€ 25.951	€ 1.996
anno 2014	G. COLETTO srl	€ 23.165	€ 1.782

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate, a causa dell'inadeguata capacità reddituale.

Si rappresenta, inoltre, che a parere della scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione alla banca dati pubblica "Crif" del finanziamento concesso avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori; convenzione che, come logico, prevede sia la comunicazione, che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente.

E', infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio", previsto dall'art. 124 *bis* del Testo Unico Bancario. L'art. 124, 1° comma, TUB, inoltre, recita: "*Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito".*

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe che il merito creditizio non sia stato opportunamente considerato.

Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta nell'ordinamento in attuazione della direttiva europea n. 2008/48/CE.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al quinto comma dell'art. 124 TUB, il quale prevede che "*Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti* ".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (Ordinanza ABF di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "*Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli*" (ABF, Collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza, poi, che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti , acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella fattispecie, quindi, l'istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, trovandosi in stato di sovraindebitamento, agiva facendo ricorso ad ogni mezzo volto a soddisfare le necessità di pura sopravvivenza del proprio nucleo famigliare. A tale riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe, quindi, essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 "Disposizioni in materia di usura", che all'art. 1, comma 4, così recita: "*Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*".

4. Sintesi del Piano del Consumatore

4.1 La proposta

Il sig. Liberati, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore, *ex* art. 12 *bis* e segg. Legge 3/12, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio, cercando, per quanto possibile, di ripianare i debiti contratti, pur non conservando l'unico immobile di proprietà che rappresenta la sua dimora e dell'intera famiglia.

La proposta, quindi, prevede:

1.la liquidazione del patrimonio immobiliare, in comproprietà al 50 per cento con il coniuge, costituito dall'immobile residenza, già oggetto di esecuzione e di aggiudicazione;

2. l'intervento di finanza propria mediante:

la messa a disposizione dei creditori di parte delle proprie entrate mensili (ad eccezione di quanto necessario per il minimo sostentamento famigliare), individuata in complessivi euro 32.400 (euro trentaduemilaquattrocento), da disporre nel presente piano a mezzo di versamenti mensili di euro 300,00 (euro trecento) per anni 9 (nove), da giugno 2019 a giugno 2027.

4.2 La proposta irrevocabile di acquisto

A volere evidenziare le buone intenzioni del sig. Liberati e il suo intento di mettere a disposizione l'intero patrimonio, nonostante l'esistenza della procedura esecutiva n. 524/2016, considerata la presunta difficoltà di trovare un acquirente del bene, si rende noto che egli, assieme al coniuge, con l'ausilio dell'agente immobiliare Foresta Sabrina, si era prodigato a far sottoscrivere una proposta irrevocabile d'acquisto, avente ad oggetto l'immobile sito in Meolo (VE), Via Cà Tron, n.34/A. Tale proposta era stata sottoscritta dalla sig.ra Tamiato Samantha il 13.7.2018, al prezzo di euro 63.000, comprensivo dell'arredamento, pari ad euro 5.000. Tale proposta risultava essere superiore al prezzo base (euro 79.762,50), ridotto *ex lege* al 75 per cento (euro 59.821,88), del secondo esperimento, in quanto il primo già andato deserto.

Il contratto sarebbe stato sospensivamente condizionato all'omologa del piano del consumatore che il debitore avrebbe depositato, a patto che l'immobile venisse aggiudicato tramite trattativa privata. Il contratto prevedeva il deposito a parte fiduciaria (agente immobiliare) di caparra confirmatoria pari ad euro 6.300 e successivo saldo prezzo di euro 56.700, alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il 31/03/2019 (**all. 7**). Vi è da dire che la proposta era vincolata all'ammissione del presente piano del consumatore e, comunque, improrogabilmente entro il 28.2.2019. In caso contrario, la proposta si sarebbe intesa priva di effetti e risolta di diritto con la semplice restituzione della caparra, senza aggravio per nessuna delle parti.

Con l'asta del 15 febbraio 2019, invero, l'immobile è stato aggiudicato al prezzo di euro 93.000 (euro novantatremila) , pertanto la proposta irrevocabile di cui sopra è venuta meno.

La proposta del presente piano prevede che il ricavato della vendita, al netto delle spese prededucibili di procedura, venga destinato al pagamento del creditore fondiario, avente privilegio di primo grado sullo stesso immobile.

4.3 Ipotesi pagamenti a favore dei creditori

Il sig. Liberati, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 bis e ss, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nell'operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

In sintesi la proposta consiste, oltre al pagamento parziale del creditore ipotecario con il ricavato dalla vendita dell'immobile di residenza, nel pagamento in anni 9 (nove) di euro 32.400 (euro trentaduemilaquattrocento) con versamenti mensili di euro 300,00 (euro trecento), tenuto conto delle cause legittime di prelazione, di tutti i creditori privilegiati e di parte dell'ipotecario degradato a chirografo e dei creditori chirografari.

Nel dettaglio il piano proposto prevede:

Attivo	Immobiliare	Finanza	Totale	perc. di soddisf.
Immobile	€ 46.500,00	€ 0,00	€ 46.500,00	
apporto finanza personale in modo rateale		€ 32.400,00	€ 21.600,00	
Totale	€ 46.500,00	€ 32.400,00	€ 68.100,00	
Spese procedimento esecutivo (delegato, custode, perizia, pubblicità, cancellazione formalità pregiudizievoli)	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	
Residuo attivo post spese	*€ 34.500,00*	*€ 32.400,00*	*€ 66.900,00*	
consulenti Liberati per predisposizione piano del consumatore		€ 6.100,00	€ 6.100,00	
stima compenso Gestore della Crisi		€ 8.017,50	€ 8.017,50	
stima compenso Liquidatore Giudiziale		€ 7.309,99	€ 7.309,99	
Fondo Rischi creditori privilegiati		€ 1.000,00		
Residuo attivo da piano	***€ 34.500,00***	***€ 9.972,51***	***€ 39.339,99***	
per creditore ipotecario	€ 34.500,00	€ 0,00	€ 34.500,00	**35,12%**
per creditori privilegiati		€ 5.132,52	€ 5.132,52	**100,00%**
per creditori chirografi e privilegiati degradati a chirografo	€ 0,00	€ 4.839,99	**€ 4.839,99**	**3,76%**

CREDITORI PRIVILEGIATI	
Agenzia delle Entrate-Riscossione per tasse automobilistiche	€ 3.098,06
Agenzia delle Entrate-Riscossione per contravvenzioni codice della strada	€ 1.065,44
Agenzia delle Entrate-Riscossione per Irpef	€ 503,18
Agenzia delle Entrate-Riscossione per canoni audiolevisivi	€ 333,84
Veritas Tassa Igiene Ambientale	€ 132,00
TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI	**€ 5.132,52**
CREDITORI CHIROGRAFARI	
Agenzia delle Entrate-Riscossione per somme aggiuntive e aggi (cartella relativa alle violazioni codice della strada)	€ 99,28
Intesa Sanpaolo per credito ipotecario degradato a chirografo	€ 64.245,00
Intesa Sanpaolo prestito personale	€ 6.512,93
Banca Monastier e del Sile Cred. Coop. Rapporto di c/c	€ 2.072,00
Santander Consumer Bank spa finanziamento	€ 25.662,00
Intesa Sanpaolo rapporto di c/c cointestato con coniuge	€ 4.280,50
Pitagora spa finanziamento	€ 15.732,00
Carrefour Banque decreto ingiuntivo	€ 8.536,48
Fattura Iren Mercato spa n. 001842565099	€ 196,34
Fattura Iren Mercato spa n. 001842048982	€ 155,67
Fattura Iren Mercato spa n. 001830024565	€ 1.289,10
Piave Servizi spa ft. 00583023	€ 46,08
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	**€ 128.827,38**

Si evince dal prospetto sopra esposto che l'attivo realizzato, detratte le spese di procedura esecutiva individuale, nonché le spese in prededuzione attinenti il presente piano, potrà consentire il pagamento dei crediti del Sig. Liberati, secondo gli evidenziati gradi di soddisfacimento:

-al creditore ipotecario il 35,12%

-al medesimo per quanto degradato a chirografo il 3,09%

-ai creditori privilegiati il 100%

-creditori chirografari 3,09%

5. Attestazione

5.1 L'attestazione sulla fattibilità del Piano e sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

Nell'espletamento del proprio incarico il sottoscritto professionista svolgente funzioni di Gestore della Crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta, nonché alla ulteriore documentazione messa a disposizione dal debitore proponente e acquisita tramite i sistemi di informazioni creditizie, alla Centrale dei Rischi, e ad altre banche dati (CRIF *in primis*).
Sulla base della documentazione consegnata e degli ulteriori accertamenti effettuati si può ritenere che i dati esposti nel piano siano veritieri.
L'attivo messo a disposizione dei creditori e per il quale risulta esservi un impegno all'acquisto da parte dei promittenti acquirenti, è pari ad euro 46.500 e ad altri euro 14.044, messi a disposizione dal debitore medesimo per la presente proposta di piano del consumatore.
Considerato quanto previsto nel piano e quanto esposto nella presente relazione, lo scrivente ritiene che la proposta avanzata ai creditori sia fattibile, fondandosi su ipotesi realistiche e prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.
Si sostanzia, infatti, nella liquidazione di tutto il patrimonio del sig. Liberati Pietro, consistente unicamente in un immobile, già ceduto nell'ambito di una procedura esecutiva individuale.

5.2 Attestazione ex art. 7 Legge 3/2012

La proposta avanzata dal debitore prevede un pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio ipotecario, considerata l'incapienza del patrimonio immobiliare sul quale sono iscritte le relative ipoteche e considerate le spese necessarie al sostentamento della famiglia.

L'art. 7 comma 1 della Legge 3/2012 prevede che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione-della-crisi."

Lo scrivente, considerato che:

-l'immobile di proprietà della sig. Liberati, in comproprietà in egual misura con il coniuge, è stato aggiudicato all'interno della procedura esecutiva immobiliare n.524/2016 al prezzo di euro 93.000.

Tale dato rappresenta per il presente piano un dato certo, difficilmente ottenibile nell'ipotesi in cui il bene non fosse stato ancora ceduto, ovverosia:

-la somma di cui sopra, al netto delle spese in prededuzione come sopra indicate, sarà depositata nel conto intestato alla presente procedura entro e non oltre il 14 giugno 2019, pena il decadere dell'aggiudicazione dell'immobile medesimo e verrà distribuito entro 90 giorni dall'omologa del piano di cui alla l. 3/2012, a favore dei creditori, tenuto conto delle cause legittime di prelazione;

-valutate la giovane età del Debitore e la sua lunga permanenza presso il medesimo datore di lavoro (23.02.2006), dall'omologa della presente procedura, sarà corrisposta ai creditori anche la somma complessiva di euro 32.400, con quote mensili di euro 300 (euro 300) cadauna, per la durata di anni nove.

Concretamente il pagamento ai creditori potrà avvenire nel modo seguente:

-la banca sulla quale la presente procedura avrà demandato l'accredito dello stipendio riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto, **entro il giorno 30 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, della somma mensile di euro 300,00 (trecento) a favore dell'Organismo di composizione della crisi, che provvederà a bonificare quanto dovuto a ciascun creditore, secondo il presente piano, con riparti semestrali.

La scrivente può altresì attestare che, con la liquidazione del bene immobile a mezzo della procedura esecutiva e nei tempi previsti nella proposta del debitore potrà essere assicurato complessivamente al creditore ipotecario un pagamento complessivo in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al prezzo di aggiudicazione.

5.3 Giudizio di meritevolezza e capienza della proposta

Per quanto riguarda la **MERITEVOLEZZA**

Come detto, il Sig. Liberati ha sempre lavorato, contribuendo assieme al coniuge al sostenimento delle spese famigliari. Il reddito percepito risultava essere certamente idoneo a sostenere anche le rate del mutuo richiesto di euro 165.000, previste inizialmente per euro 800 mensili circa. Tale situazione permetteva, comunque, alla famiglia un tenore di vita sereno, visto anche l'aiuto economico della famiglia di origine (purtroppo nel frattempo i genitori sono deceduti).

D'altronde questa è la valutazione che lo stesso istituto di credito ha svolto in sede di concessione del fi-

nanziamento ipotecario, in merito alla capacità della coppia di restituire il credito concesso, attraverso un rientro graduale, mensile, per una durata trentennale.

Si trattava, dunque, di una situazione reddituale consolidata che induceva a ritenere sostenibile il nuovo impegno assunto.

Non si può nemmeno obiettare che non ci fosse meritevolezza al momento dell'avvenuta concessione del fido bancario (cointestato con la moglie Basile Valeria), accordato nel 2006, o del rilascio della carta di credito personale avvenuto nel dicembre 2008 e del successivo prestito bancario personale ottenuto nel novembre 2013, in quanto la valutazione dei soggetti concedenti era la medesima, basata sui redditi singoli o della coppia, ritenuti cioè affidabili e meritevoli della concessione del credito ottenuto.

Il ricorrente, tuttavia, intende andare oltre, al fine di fugare ogni residuale dubbio circa il predetto requisito.

E' necessario premettere che egli si trova in stato di sovraindebitamento sostanzialmente per aver contratto nel 2006 il mutuo con cui è stato finanziato l'acquisto della casa di abitazione e aver purtroppo successivamente:

-subito progressivamente l'aumento della rata del mutuo, giunta ad un importo superiore ai 1.000 euro al mese (dagli iniziali 800 euro circa), in occasione della surroga di Intesa Sanpaolo, a causa dell'aumento del tasso passivo da variabile a fisso a cui la rata era agganciata;

-visto diminuire il reddito da egli apportato a causa della crisi famigliare in cui è incorso e alle aumentate spese da sostenere per un nuovo ulteriore alloggio e non solo (dividere la famiglia in due nuclei famigliari è certamente più dispendioso).

Allo stesso modo oggi non è, dunque, possibile escludere a posteriori la meritevolezza del ricorrente per il solo fatto che, purtroppo, gli avvenimenti succedutesi nel tempo, come sopra esposto, hanno condizionato negativamente la capacità di far fronte agli impegni assunti, rendendolo insolvente.

Non si può nemmeno, però, far ricadere sul ricorrente una presunta negligente valutazione del merito creditizio eseguita dall'intermediario bancario, stante l'obbligo imposto da tempo agli istituti di credito dal T.U.B. (Testo Unico Bancario) e dal T.U.F. (Testo Unico della Finanza) di eseguire valutazioni sempre più stringenti in questo senso, a maggior ragione laddove sovente tali obblighi sono stati disattesi consapevolmente (si veda il caso di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) dagli stessi operatori finanziari per ottenere un profitto e un vantaggio competitivo di breve durata ed efficacia, contribuendo a creare situazioni finanziarie che nel tempo si sono deteriorate, coinvolgendo negativamente entrambe le parti e maturando

gli effetti peggiori in capo al contraente più debole cioè, nel nostro caso, il ricorrente.

Dunque, il sistema è impostato in modo da far pagare gli errori di valutazione ai soli debitori, che di quel sistema sono stati, in realtà, prevalentemente vittime.

Come ha valutato la più attenta dottrina, sarebbe, infatti, errato guardare al solo debitore (cfr. LARA MODICA, ***Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB) Il "piano del consumatore" in funzione punitiva,*** *http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/09/trattamento-deteriore-del-creditore-epiano-del- consumatore-in-funzione-punitiva/).*

Occorrerebbe considerare, infatti, che il debitore è solo uno dei due soggetti del rapporto di finanziamento. Dall'altra parte, c'è l'ente finanziatore e la sua valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente, in termini di analisi e di stima della sua capacità di rimborso come richiesto dall'art. 124 bis TUB.

Gli intermediari finanziari allora avevano ritenuto i coniugi Liberati e Basile meritevoli di credito.

Se gli operatori finanziari concedevano al ricorrente prestiti, carta di credito e affidamenti, significa che avevano certamente svolto le proprie verifiche e valutazioni in ordine al merito creditizio e soprattutto che ritenevano il debitore in grado di onorare gli impegni assunti.

Infatti, in costanza di redditi familiari adeguati, il ricorrente aveva chiesto il mutuo assieme alla moglie quando, come sopra indicato, entrambi avevano entrate tali da consentire il pagamento delle rate del mutuo e delle spese familiari, come l'ente erogatore aveva verificato.

Effettivamente, da ultimo, la progressiva riduzione del reddito percepito dal ricorrente a seguito della crisi ha prodotto il sovraindebitamento del medesimo, che per gli automatismi del sistema è finita in sofferenza rispetto ai crediti vantati dagli istituti di credito.

Dunque, se il sig. Liberati ha assunto il suo maggiore debito con Intesa Sanpaolo, quando le sue condizioni reddituali lo consentivano, non si può dire a posteriori egli abbia fatto ricorso imprudente al credito, in quanto il finanziamento ottenuti era congruo rispetto al reddito proprio e quello familiare. A questo proposito si fa notare come l'ultimo prestito ottenuto risalga al novembre 2016 e nessun ulteriore credito sia stato chiesto dal ricorrente in data successiva, anche se presumibilmente il sistema finanziario avrebbe dovuto bloccare ogni concessione di credito già da quando si conclama l'insolvenza verso Intesa Sanpaolo con il mancato pagamento delle prime rate.

Dunque, rimane confermato che sono persistenti e non prevedibili le cause che di fatto hanno rotto l'equili-

brio finanziario che fino al momento della concessione dei finanziamenti era pur sussistente. In definitiva, nel caso del sig. Liberati non si può dire che i debiti contratti siano stati assunti senza la prospettiva di onorarli.

Rimane, pertanto, confermata la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente.

Per quanto riguarda la **CONVENIENZA**

Come già esposto in precedenza, l'aggiudicazione in sede esecutiva dell'immobile di residenza, consente di contare su una somma certa su cui fondare il piano. Inoltre, l'apporto di finanza esterna, pur essendo esigua, consente il pagamento parziale dei creditori, che altrimenti non verrebbero soddisfatti in minima parte dalla procedura esecutiva.

Conclusioni

La documentazione ricevuta a corredo della proposta può dirsi completa e attendibile.

Sulla base della documentazione esaminata e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di piano del consumatore può ritenersi ragionevolmente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto professionista Gestore della Crisi, esaminati:

-i documenti messi a disposizione dal debitore proponente e quelli ulteriormente acquisiti dallo scrivente, come allegati alla presente relazione;

-la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;

-lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;

-il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore e predisposto ex art. 8 legge 3 del 27 gennaio 2012.

Noale, 23 maggio 2019

Con osservanza

Il professionista Gestore della Crisi

Dott.ssa Patrizia Zaniol

Allegati:

1) compenso del Gestore della Crisi e del Liquidatore Giudiziale;
2) compenso al consulente dott. Pierluigi Bedin, per il tramite di GF Associati srl, per la disposizione della proposta del presente piano ex art. 6 , legge 3/2012;
3) contratto di compravendita immobile di residenza oggetto di esecuzione immobiliare n. 524/2016;
4) copia contratto di mutuo relativo all' immobile di residenza oggetto di esecuzione immobiliare n. 524/2016;
5) contratto di locazione immobile di residenza attuale;
6) foto e planimetrie dell'immobile oggetto di esecuzione immobiliare n. 524/2016;
7) proposta di compravendita della signora Tamiato Samantha;
8) Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia al mese di novembre 2018;
9) Crif del 10.01.2019;
10) estratti Ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione del 24.01.2019;
11) copia delle dichiarazioni dei redditi negli ultimi 5 anni;
12) certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune di Meolo;
13) certificato generale del Casellario Giudiziale;
14) copia busta paga del mese di dicembre 2018;
15) autocertificazione spese famigliari.